



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2009 (01.12)
(OR. en)**

16727/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0221 (COD)**

**ENER 416
ENV 846
TRANS 478
CODEC 1385**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 novembre 2009
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE concernente la posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2009) 642 definitivo.

All.: COM(2009)642 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.11.2009
COM(2009)642 definitivo

2008/0221 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

concernente

la posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

concernente

la posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio: 13 novembre 2008.
COM(2008) 779 def. - 2008/0221(COD).

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 24 marzo 2009.

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 22 aprile 2009.

Data di trasmissione della proposta modificata 1 luglio 2009.

COM(2009) 348:

Data d'adozione della posizione comune: 20 novembre 2009.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Obiettivo della presente proposta è promuovere la transizione del mercato dei pneumatici verso prodotti che consentano di ridurre il consumo di carburante e che siano più sicuri e silenziosi. Tale iniziativa è conforme alla strategia riveduta della Commissione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri¹ (che stabilisce obiettivi in materia di CO₂ da raggiungere con la diminuzione delle emissioni delle autovetture, fra l'altro promuovendo pneumatici che consentano di ridurre il consumo di carburante).

Incentrata sulla domanda, la proposta sull'etichettatura dei pneumatici completerà la normativa sull'omologazione dei pneumatici, che verte invece sull'offerta introducendo prescrizioni minime. Mentre la proposta di regolamento sulla sicurezza generale degli autoveicoli prevede l'entrata in vigore entro il 1° novembre 2012 del regolamento (CE) n. 661/2009², contenente prescrizioni minime in materia di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di rotolamento, che garantiranno un livello

¹ COM(2007) 19.

² GU L 200 del 31.7.2009, pagg. 1-24.

uniforme della qualità dei pneumatici, il sistema di etichettatura dei pneumatici indurrà a migliorare ulteriormente tali caratteristiche rispetto ai livelli ivi stabiliti.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

Il testo della posizione comune negoziata è, in sostanza e in larga misura, in linea con la proposta della Commissione e può quindi essere approvato.

3.2. Accordo nella fase di posizione comune

La posizione comune negoziata rappresenta il risultato dei negoziati interistituzionali ed è stata approvata dalle tre istituzioni nella riunione finale del 1° ottobre 2009.

Il 14 ottobre 2009 il presidente della commissione ITRE, on. Herbert Reul, ha confermato l'accordo del Parlamento sul testo approvato dal Coreper il 7 ottobre 2009 e sulla dichiarazione della Commissione (cfr. infra). La posizione comune negoziata è stata adottata formalmente nel corso del Consiglio Agricoltura e pesca del 20 novembre 2009.

I principali temi del negoziato sui quali è stato raggiunto un accordo sono i seguenti (secondo l'ordine in cui sono elencati nella proposta):

- *Forma della proposta*: Su richiesta del Parlamento la forma giuridica della proposta è stata modificata da direttiva a regolamento.
- *Prescrizioni in materia di informazione* (articolo 3, paragrafo 4) e considerando 17): La definizione della documentazione tecnica promozionale è stata riformulata al fine di precisare che non comprende la pubblicità nei media in generale.
- *Esposizione dell'etichetta* (articolo 4): Per quanto riguarda l'esposizione dell'etichetta è prevista una certa flessibilità. Mentre la Commissione ha proposto che l'etichetta fosse obbligatoriamente esposta al punto di vendita tramite un autoadesivo su ogni pneumatico, l'emendamento negoziato dal Consiglio/Parlamento prevede che l'etichetta sia esposta o tramite un autoadesivo su ogni pneumatico, come proposto dalla Commissione, o distribuita in un esemplare stampato per ogni partita di uno o più pneumatici identici consegnati al punto di vendita; in tal caso l'articolo 5 obbliga i distributori a mostrare l'etichetta stampata agli utenti finali prima della vendita dei pneumatici al punto di vendita.
- *Responsabilità dei distributori di pneumatici* (articolo 6): L'obbligo generale per i fabbricanti di autoveicoli di esporre la classificazione dei pneumatici montati sui veicoli nuovi è soppresso. L'obbligo di informazione, ai sensi dell'accordo, si applica soltanto ai pneumatici offerti come opzione agli utenti finali.
- *Sorveglianza del mercato* (articolo 12): Come suggerito nella proposta modificata della Commissione, in risposta alla richiesta del Parlamento di rafforzare le norme relative alla sorveglianza del mercato è stato introdotto all'articolo 12 un riferimento al regolamento (CE) n. 765/2008, relativo alla sorveglianza del mercato.

- *Clausola di riesame* (articolo 14): La clausola di riesame è stata ridotta da 5 anni, secondo la proposta originale, a 40 mesi, al fine di valutare l'efficacia e la visibilità del regime di etichettatura, in particolare per quanto riguarda gli articoli modificati 4 e 5.
- *Disposizione transitoria* (articolo 15): Il PE ed il Consiglio hanno concordato di esentare dagli obblighi di etichettatura i pneumatici fabbricati prima del luglio 2012.
- *Promozione dei pneumatici poco rumorosi* (allegato II): Sull'etichetta, oltre all'esposizione del valore misurato del rumore esterno di rotolamento in decibel, è stata aggiunta una classifica del rumore esterno di rotolamento, al fine di agevolare il riconoscimento dei pneumatici poco rumorosi.
- *Sito web di informazioni sull'etichettatura dei pneumatici e calcolatore armonizzato del risparmio di carburante*: Per facilitare l'accordo tra le istituzioni, la Commissione ha accettato di rilasciare la seguente dichiarazione alla sessione plenaria del Parlamento subito prima dell'adozione definitiva della proposta di regolamento:

"La Commissione è favorevole all'uso di strumenti comunitari, quali il programma Energia intelligente – Europa, per contribuire a iniziative volte a sensibilizzare gli utenti finali sui vantaggi dell'etichettatura dei pneumatici.

Entro giugno 2012 la Commissione renderà disponibili sul suo sito Internet ec.europa.eu, in particolare per le organizzazioni di consumatori e i fabbricanti di pneumatici, informazioni esplicative relative a ciascuna delle voci dell'etichetta del pneumatico e un calcolatore del risparmio di carburante armonizzato.

4. CONCLUSIONE

La posizione comune corrisponde agli obiettivi della proposta iniziale della Commissione. Pertanto, la Commissione ne approva il testo.